

# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE



Medaglia d'Oro al Valore Civile  
Sportello Unico per le Attività produttive – Comune di Francavilla al Mare (Ch)  
Codice ISTAT 069035

Prot. n. 18039

Francavilla al mare, lì 17 maggio 2018

## ORDINANZA SINDACALE N. 11/2018

**Oggetto: Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree pubbliche dal 15/06/2018 al 15/09/2018**

### IL SINDACO

**VISTO** il D. Lgs. 114/98 e in particolare l'art.28;

**VISTA** la L.R. 30 agosto 2016 n. 30;

**VISTO** l'art. 11, comma 3 della citata legge regionale, il quale stabilisce che: *“L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area non interdetta dal Comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal Comune”*;

**VISTO** il parere della P.M. espresso con nota prot. n. 17921 in data 16/05/2018

**RICHIAMATA** la propria precedente ordinanza n. 16 del 16.05.2012, con la quale si è disposto il divieto dell'esercizio di attività di vendita al dettaglio in forma itinerante per i titolari di autorizzazione di tipo B del settore alimentare, non alimentare e somministrazione alimenti e bevande con ristoro mobile;

**CONSIDERATO** che la succitata ordinanza ha lo scopo di garantire il decoro del centro urbano nonché di evitare il fenomeno dell'esercizio di commercio abusivo, ovvero da parte di persone non in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio stesso;

**RILEVATA** comunque la necessità di disciplinare, in tempi brevi, l'afflusso dei commercianti che esercitano la loro attività, sulle aree pubbliche di questo Comune, in forma itinerante, durante la stagione turistica a far data dal 15/06/2018 al 15/09/2018

### ORDINA

di stabilire che, nell'area urbana compresa tra il litorale e la strada statale SS.16, tratto da Ortona a Pescara, di cui alla sopra richiamata ordinanza sindacale n.16/2012, è ammesso l'esercizio del commercio in forma itinerante alimentare e non alimentare nel periodo dal 15/06/2018 al 15/09/2018 a carattere stagionale, nelle aree di seguito indicate:

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) Piazza Adriatico              | <b>n. 1 attività alimentare</b> (spazio antistante marciapiede lato sud)   |
| 2) Rotonda Michetti              | <b>n. 1 attività alimentare</b> (spazio vicino giochi per bimbi);  |
| 3) P.zza Tirreno                 | <b>n. 1 attività alimentare</b> (spazio sul marciapiede vicino edicola);   |
| 4) Zona Stadio                   | <b>n. 2 di cui n. 1 attività alimentare ed n. 1 attività non alimentare</b><br>(n. 2 spazi vicino ingresso stadio settore curve)   |
| 5) Zona Naz.Adriat.Sud<br>(Foro) | <b>n. 1 attività alimentare</b> (spazio nelle vicinanze distribut. acqua);   |
| 6) Zona Naz.Adriat.Nord          | <b>n. 1 attività non alimentare</b> (spazio sul marciapiede nelle<br>vicinanze OSMI carni, parte iniziale verso sud);  |
| 7) Zona Via Ciampoli             | <b>n. 1 attività alimentare</b> (spazio adiacente casetta protezione<br>civile);   |
| 8) Piazza Ionio                  | <b>n. 1 attività alimentare</b> per la vendita di prodotti alimentari/ittici;  |
| 9) Zona Nord                     | <b>n. 1 attività alimentare per vendita di gelati</b> (nuova pista<br>ciclopeditonale nord) su veicolo non motorizzato previa<br>istanza da inoltrare al SUAP in modalità telematica ai sensi di<br>legge per la stessa durata prevista dalla presente Ordinanza.<br>La suddetta zona verrà assegnata ad un unico operatore tra<br>coloro i quali faranno pervenire l'istanza per la vendita di gelati<br>entro e non oltre il <b>28/05/2018</b> e che verranno immessi nella<br>graduatoria che verrà formulata con priorità in base al più alto<br>numero di presenze negli anni precedenti. |

Nelle suddette aree dal 15/06/2018 al 15/09/2018 è ammesso l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante alimentare e non alimentare o di prodotti a carattere stagionale, con una sosta per un massimo di una ora nello stesso punto, laddove non si presenti altro operatore così come stabilito dall'art. 20 comma 5 della L.R. 30/16.

Gli ambulanti dovranno essere in possesso di regolare autorizzazione/SCIA di tipo B e dotati di registrazione sanitaria in caso di vendita alimentare (art.6 Reg. CE 852/2004) al fine di garantire il rispetto della normativa igienico - sanitaria a tutela della salute dei consumatori.

Gli operatori della "piccola pesca", nell'area urbana compresa tra il litorale e la linea ferroviaria, possono esercitare l'attività di vendita diretta del proprio pescato ai consumatori; pari facoltà è attribuita ai pescatori professionali marittimi iscritti al ruolo di equipaggio di unità addette alla pesca con mezzo meccanico, limitatamente alla vendita di quantità di prodotto ittico non superiore a venti kg.; i prodotti ittici destinati alla vendita devono essere esclusivamente frutto dell'attività di pesca giornaliera e l'attività di vendita deve attenersi al rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e dei requisiti igienico-sanitari, in particolare i prodotti ittici devono essere protetti dall'azione diretta dei raggi solari e conservati alla temperatura di ghiaccio di fusione dal contatto con il pubblico; i banchi utilizzati per la vendita devono essere di materiale impermeabile, inalterabile e facilmente lavabili e disinfettabili, nonché congegnati in modo da consentire il deflusso dell'acqua proveniente dalla fusione del ghiaccio nel sistema delle acque reflue.

#### **DIVIETI E LIMITAZIONI DELL'ATTIVITA'**

Per motivi di viabilità e traffico, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante potrà essere vietato per esigenze di viabilità nonché in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni, fiere ed eventi compresi nel calendario della stagione turistica e per ogni altra motivazione che renda necessario interdire l'attività di commercio su aree pubbliche.

**SANZIONI:** Chiunque viola le limitazioni e i divieti stabiliti dalla presente ordinanza, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,64 a € 3.098,75 (art. 29 D.Lgs. 114/98). Si osservano, per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notifica dei verbali e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni della Legge 689 del 24/11/1981.

La presente Ordinanza avrà efficacia dal primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale.

***Il personale dei LL.PP. unitamente al personale della P.M. sono incaricati di individuare le suddette aree e delimitarle con idonea segnaletica orizzontale e verticale.  
Il personale della Polizia Municipale e degli altri organi preposti ai controlli sono incaricati di vigilare sull'osservanza di quanto disposto con la presente.***

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- ✓ entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso Giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio;
- ✓ entro 120 giorni ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

FrancaVilla al mare, lì 17 maggio 2018

f.to Il Responsabile del Servizio  
Avv. Valentina Pepe

f.to **IL SINDACO**  
**Avv. Antonio LUCIANI**